COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1967

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42, 43 e 227,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere diverse forme secondo i prodotti;

Considerando che, per assicurare ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero, e a tal fine fissare ogni anno per la zona più eccedentaria della Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, nonché per altre zone della Comunità, prezzi d'intervento derivati tenendo conto, da un lato, delle differenze regionali di prezzo dovute alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato in caso di raccolto normale e, dall'altro, della fase di trasformazione; che l'obiettivo suindicato può essere conseguito prevedendo l'acquisto da parte degli organismi d'intervento ai prezzi d'intervento; che, inoltre, premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana, nonché un sistema di perequazione delle spese di magazzinaggio per lo zucchero prodotto con materie di base comunitarie ivi compreso il melasso possono raggiungere lo stesso scopo;

Considerando che è necessario fare in modo che tale regolamentazione del mercato dello zucchero produca i suoi effetti sulla produzione di barbabietole e di canna da zucchero; che è pertanto opportuno fissare per le barbabietole prezzi minimi che devono essere osservati all'atto degli acquisti effettuati dai fabbricanti di zucchero, prevedere disposizioni quadro comuni-

(1) GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2092/67.

tarie che disciplinino le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole e fissare le disposizioni atte a conseguire tale scopo anche per i produttori di canna da zucchero;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico dello zucchero per la Comunità implica, oltre a un regime unico di prezzi, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, volti entrambi a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità, se il prezzo del mercato mondiale è inferiore a quello della Comunità; che, per il caso contrario, è opportuno consentire l'istituzione di un meccanismo corrispondente;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi; che l'attuazione del mercato unico dello zucchero fa insorgere la necessità di una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo;

Considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore dello zucchero implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci considerate;

Considerando che negli scorsi anni la produzione di zucchero nella Comunità ha superato a varie riprese il consumo e che la situazione del mercato mondiale è caratterizzata dall'esistenza di cospicue eccedenze; che è pertanto indicato di prevedere per un periodo transitorio misure volte a limitare la produzione e a promuoverne la specializzazione regionale;

Considerando che tale scopo può essere conseguito, da un lato, attribuendo a ciascuno zuccherificio od a ciascuna impresa nella Comunità, che trasformi barbabietole o melasso, una quota di base per la quale la garanzia di prezzo e di smercio è fornita dalla Comunità e, dall'altro, limitando o escludendo tale garanzia per i quantitativi fabbricati oltre la quota di base, a seconda che superino o meno un dato massimale;

Considerando che per conseguire il suo scopo è necessario che la limitazione della produzione di zucchero porti a una limitazione della produzione di barbabietole e di canna; che, a tal fine, è opportuno prevedere disposizioni particolari relative ai contratti di consegna, in particolare per quanto concerne la differenziazione dei prezzi delle barbabietole; che quindi la mancata differenziazione di tali prezzi può essere accolta soltanto nel caso in cui sia prevista una limitazione supplementare della garanzia;

Considerando che, al fine di evitare un'estensione delle semine, necessita prevedere la possibilità di riportare una parte della produzione in conto della produzione della campagna successiva;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di deter-

minati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del Trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore dello zucchero;

Considerando che, tuttavia, la produzione di barbabietole e di zucchero in Italia è sfavorita dalle condizioni climatiche e, per quanto concerne la produzione di barbabietole, anche dalle difficoltà di applicazione dei metodi moderni di produzione; che occorre prevedere per tali produzioni la possibilità di concedere aiuti temporanei;

Considerando che il regolamento n. 44/67/CEE [1], modificato dal regolamento n. 219/67/CEE [2], aveva instaurato alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968; che il passaggio al regime instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che a tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie; che la stessa necessità può risultare al momento di ciascun passaggio da una campagna saccarifera all'altra; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di adottare misure adeguate;

Considerando che l'intervento è indispensabile per la garanzia del prezzo dello zucchero; che, data la particolare importanza della produzione di zucchero per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare, è necessario applicare le disposizioni concernenti la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia a detti dipartimenti;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del Trattato;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido.
b) 12.04	Barbabietole da zucchero anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
c) 17.03	Melassi, anche decolorati.
d) ex 17.02	Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio); sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di glucosio); succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.
ex 17.05	Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.

2. A norma del presente regolamento si intendono per:

— zucchero bianco: gli zuccheri della voce 17.01 della tariffa doganale comune contenenti in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico,

— zucchero greggio: gli zuccheri della voce 17.01 della tariffa doganale comune contenenti in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

1. Ogni anno viene fissato per la zona più eccedentaria della Comunità un prezzo indicativo per lo zucchero bianco. Il prezzo indicativo è valido

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2904/67.

per lo zucchero bianco di una qualità tipo, merce non imballata, franco fabbrica, caricato su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.

2. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il prezzo indicativo valido per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successivo.

Secondo la medesima procedura vengono determinate:

— la qualità tipo per lo zucchero bianco,

— la zona più eccedentaria della Comunità, contemporaneamente al prezzo indicativo.

Articolo 3

1. Ogni anno viene fissato per la zona più eccedentaria della Comunità un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco.

2. Per le altre zone vengono fissati dei prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero, da prevedere in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato.

3. I prezzi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per lo zucchero bianco della qualità tipo al quale si applica il prezzo indicativo, merce non imballata, franco fabbrica, caricato su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.

4. Tuttavia per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono validi per lo zucchero fob stiva nel porto d'imbarco.

Inoltre per detti dipartimenti sono fissati, per lo zucchero greggio di una qualità tipo, prezzi d'intervento derivati, tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria, dai prezzi d'intervento dello zucchero bianco fissati per tali dipartimenti.

5. Il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria è fissato contemporaneamente al prezzo indicativo secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

— la qualità tipo per lo zucchero greggio,

— anteriormente al 1° agosto di ogni anno, per la successiva campagna saccarifera, le zone di cui al paragrafo 2, nonché i prezzi d'intervento derivati validi per tali zone.

Articolo 4

1. Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale è fissato un prezzo d'intervento, viene fissato ogni anno:

— un prezzo minimo delle barbabietole conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4,

— un prezzo minimo delle barbabietole fuori quota di base ai sensi dell'articolo 28.

Tali prezzi sono validi per una fase di consegna e una qualità tipo determinate.

2. Il prezzo minimo delle barbabietole è stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona in questione e di valori forfettari per la Comunità che esprimono:

— il margine di trasformazione,

— la resa,

— le entrate derivanti agli zuccherifici o alle imprese dalla vendita di melasso,

— eventualmente, i costi relativi alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici.

3. Contemporaneamente alla fissazione del prezzo indicativo, si provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato:

— alla fissazione del prezzo minimo delle barbabietole di cui al paragrafo 1, primo trattino, per la zona più eccedentaria della Comunità,

— alla determinazione della fase di consegna e della qualità tipo per le barbabietole.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati il prezzo minimo delle barbabietole di cui al paragrafo 1, primo trattino, per ogni altra zona.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 29, paragrafo 1, e le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 32,

paragrafo 3, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole destinate alla trasformazione in zucchero, di pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole, modificato applicando le maggiorazioni o riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

2. Le maggiorazioni e le riduzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 6

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce segnatamente per le condizioni generali di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole, disposizioni quadro alle quali devono conformarsi gli accordi interprofessionali comunitari, regionali o locali, nonché i contratti stipulati tra venditori e acquirenti di barbabietole.

Articolo 7

1. Le condizioni di compravendita per la canna da zucchero sono regolate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori di canna da zucchero e i fabbricanti di zucchero.

2. In mancanza di accordi interprofessionali, le condizioni di compravendita, in particolare la frazione minima del prezzo d'intervento dello zucchero di canna che deve essere versata dai fabbricanti di zucchero ai venditori di canna da zucchero, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco e dello zucchero greggio fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri.

Gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero per unità di peso di zucchero prodotto.

L'ammontare del rimborso è lo stesso per tutta la Comunità. La stessa regola si applica al contributo.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le disposizoni generali d'applicazione del paragrafo 1.

3. L'ammontare del rimborso e del contributo è fissato ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 40. Le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 9

1. Durante tutta la campagna saccarifera gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori di zucchero hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni che saranno determinate in conformità dei paragrafi 7 e 8, lo zucchero bianco e lo zucchero greggio di canna, fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, e che vengono loro offerti.

Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valido per la zona in cui si trova lo zucchero all'atto della compravendita. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.

2. Gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana.

3. Fino al 31 dicembre 1969 il regime d'intervento previsto dai paragrafi 1 e 2 si applica anche allo zucchero greggio di barbabietola.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1970, in caso di situazione anormale, possono essere adottate misure particolari per lo zucchero greggio di barbabietola.

5. In caso di difficoltà nello smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare sono adottate misure adeguate.

6. È concessa una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), contenenti saccarosio e utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

7. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

— le norme generali di applicazione dei paragrafi precedenti,

— i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola,

— i prodotti dell'industria chimica di cui al paragrafo 6.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 40, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

— la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento,

— le tabelle delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili all'intervento,

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

— le condizioni per la concessione dei premi di denaturazione e il relativo ammontare,

— le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione e il relativo ammontare.

Articolo 10

1. Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero sul mercato interno soltanto a prezzi superiori al prezzo d'intervento.

Essi possono tuttavia essere autorizzati a vendere zucchero:

— ad un prezzo inferiore, allorché il prodotto è stato reso inadatto all'alimentazione umana,

— sulla base dei prezzi del mercato mondiale, se il prodotto sarà esportato verso i paesi terzi allo stato naturale o dopo trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato II del Trattato o in una delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le disposizioni generali per la vendita dei prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 11

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, e al più tardi a decorrere dal 1° agosto 1969. Sino a tale data, detto titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 12

1. Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso un prezzo d'entrata valido per la Comunità.

2. Il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo valido per la zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese forfettarie di trasporto da detta zona alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità. Tale prezzo si applica alla stessa qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo.

3. Il prezzo d'entrata dello zucchero greggio è derivato dal prezzo d'entrata dello zucchero bianco, tenuto conto di un margine di trasformazione e di una resa forfettaria. Esso si applica alla stessa qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi di intervento dello zucchero greggio.

4. Il prezzo d'entrata per il melasso è determinato in modo che il prodotto delle vendite di melassi possa raggiungere il livello delle entrate degli zuccherifici o delle imprese di cui è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 4, nella fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole. Esso si applica a una qualità tipo.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa i prezzi d'entrata contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati.

6. La qualità tipo del melasso è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 13

1. Per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso viene calcolato rispettivamente un prezzo cif per un luogo di transito di frontiera della Comunità. Esso è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

2. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce il luogo di transito di frontiera.

4. Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40. Le modifiche previste dal paragrafo 1 sono determinate secondo la stessa procedura.

Articolo 14

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, viene riscosso un prelievo.

2. Il prelievo per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso è uguale al rispettivo prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.

3. Il prelievo per lo zucchero greggio è, se del caso, modificato in funzione della resa. All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco, se risulta superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio. Lo zucchero greggio destinato alla raffinazione è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio.

4. Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è calcolato forfettariamente sulla base del tenore di saccarosio di ciascuno di tali prodotti e del prelievo per lo zucchero bianco.

Per utilizzazioni diverse dalla fabbricazione di zucchero può essere ammessa, in casi speciali, l'esenzione temporanea parziale dal prelievo all'importazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40.

5. Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco.

Tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero di cui alla voce 17.02 della tariffa doganale comune sono limitati all'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del G.A.T.T.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modificazioni di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

7. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Articolo 15

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia può essere decisa la fissazione anticipata del prelievo per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c).

In tal caso il prelievo applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo, adattato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore il giorno dell'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato da presentare insieme con la domanda del titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. Contemporaneamente al prelievo può essere stabilito un supplemento da aggiungere al prelievo stesso.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le regole d'applicazione del presente articolo; esso stabilisce segnatamente le condizioni

in cui la fissazione anticipata è applicabile, nonchè le norme per la fissazione dei supplementi.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'applicazione del regime di cui al paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 40. Se tali condizioni non sono più soddisfatte, secondo la stessa procedura la decisione è revocata.

Secondo la stessa procedura, si può decidere di applicare in tutto o in parte il regime di cui al paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

5. I supplementi sono fissati, se del caso, dalla Commissione.

Articolo 16

1. Se il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al prezzo d'entrata, viene riscosso, all'esportazione del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza di tali prezzi. Il prelievo eventualmente riscosso è quello applicabile il giorno dell'esportazione.

2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, prima frase, può essere accordata una sovvenzione all'importazione del prodotto considerato.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 40, disposizioni corrispondenti a quelle del paragrafo 1 e alle norme stabilite per la sua applicazione.

5. I prelievi di cui al paragrafo 1 e risultanti dall'applicazione del paragrafo 4 sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 17

1. Nella misura neccessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può superare quella concessa per lo zucchero bianco.

Al momento della fissazione della restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le regole generali relative alla concessione delle restituzioni, alla fissazione dei relativi importi nonchè alla loro fissazione anticipata.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 40. In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le regole generali applicabili, per quanto concerne le restituzioni accordate, nel caso di concessione mediante aggiudicazione.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 18

1. Può essere prevista una restituzione alla produzione per il melasso destinato alla fabbricazione di taluni prodotti se il prezzo cif del melasso si viene a trovare, per un periodo prolungato, ad un livello sensibilmente inferiore al prezzo d'entrata.

2. Le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 1, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 19

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento della organizzazione comune dei mercati

dello zucchero, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),

— ed in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate alla esportazione.

Articolo 20

1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 21

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Questo ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 22

1. Gli articoli da 23 a 33, ed in particolare le disposizioni concernenti le quantità di base

nazionali, la loro ripartizione per zuccherificio o per impresa e la differenziazione dei prezzi, sono abrogati alla data del 1° luglio 1975.

2. Le modalità del regime definitivo applicabile a decorrere dal 1° luglio 1975 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato. Il regime definitivo non può comportare alcuna discriminazione tra i produttori della Comunità.

Articolo 23

1. Gli Stati membri fissano una quota di base per ciascuno zuccherificio oppure per ciascuna impresa che produce zucchero nel loro territorio. Senza pregiudizio per le disposizioni adottate a norma dei paragrafi 3 o 4, detta quota di base è fissata applicando alla produzione annuale media di zucchero dello zuccherificio o dell'impresa in questione nelle campagne dal 1961/1962 al 1965/1966, un coefficiente che esprime la relazione tra la quantità di base dello Stato membro e la produzione annuale media di zucchero di quest'ultimo durante tale periodo.

La quantità di base ammonta per

la Germania	a	1.750.000	tonnellate di zucchero bianco,
la Francia	a	2.400.000	tonnellate di zucchero bianco,
l'Italia	a	1.230.000	tonnellate di zucchero bianco,
i Paesi Bassi	a	550.000	tonnellate di zucchero bianco,
l'U.E.B.L.	a	550.000	tonnellate di zucchero bianco.

2. Nel caso in cui uno Stato membro fissi le quote di base per impresa, lo Stato stesso prende le misure necessarie onde tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canna.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1 e le eventuali deroghe alle disposizioni di detto paragrafo.

4. Se risultano necessarie modalità di applicazione del presente articolo, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 24

1. Gli Stati membri fissano una quota massima per ciascuno zuccherificio o per ciascuna impresa per i quali hanno fissato una quota di base. Tale quota massima è determinata applicando un coefficiente alla quota di base.

2. Fino alla campagna saccarifera 1970/1971 il coefficiente di cui al paragrafo 1 ammonta a 1,35. Tenuto conto dell'evoluzione reale della produzione e del consumo, il coefficiente può essere adottato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Per le campagne saccarifere dal 1971/1972 al 1974/1975 il coefficiente è fissato contemporaneamente al prezzo indicativo secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto sia dell'evoluzione della produzione dal punto di vista della specializzazione, sia delle possibilità di smercio.

Articolo 25

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 32, e salvo il caso di penuria costatata per la Comunità, il quantitativo di zucchero prodotto durante una determinata campagna saccarifera che supera la quota massima dello zuccherificio o dell'impresa non può essere smerciato sul mercato interno.

2. Per la quantità di cui al paragrafo 1, che non è stata riportata alla campagna saccarifera successiva ai sensi dell'articolo 32, non si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 16 e 17.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40. Tali modalità devono in particolare prevedere la riscossione di un importo nei casi in cui il quantitativo di cui al paragrafo 2 sia stato smerciato, totalmente o parzialmente, sul mercato interno.

Articolo 26

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa, contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati, una quantità garantita valida per tutta la Comunità.

2. Tale quantità corrisponde al 105 % del consumo umano, espresso in zucchero bianco, prevedibile nella Comunità durante la campagna saccarifera per la quale è fissata la quantità garantita.

Articolo 27

1. Per il quantitativo di zucchero prodotto, compreso tra la quota di base e la quota massima, gli Stati membri, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 32, riscuotono dal

fabbricante di zucchero interessato un contributo gravante sulla produzione.

2. Il contributo gravante sulla produzione è calcolato per unità di peso, dividendo il totale delle perdite, risultanti dallo smercio del quantitativo prodotto nella Comunità che supera la quantità garantita, per la totalità dei quantitativi prodotti in più della quota di base dagli zuccherifici o imprese della Comunità; in tale calcolo non è tenuto conto dei quantitativi che superano le quote massime e dei quantitativi di zucchero riportati alla campagna saccarifera seguente ai sensi dell'articolo 32.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

3. Tuttavia il contributo gravante sulla produzione non può superare un importo massimo.

4. I fabbricanti di zucchero possono esigere dai venditori, per un quantitativo di barbabietole o di canne corrispondente al quantitativo di zucchero per il quale è riscosso il contributo gravante sulla produzione, il rimborso di una determinata percentuale del contributo stesso che può essere differenziata a seconda di dette materie di base. I fabbricanti di zucchero comunicano allo Stato membro interessato, per ogni zuccherificio o impresa, la somma dei rimborsi che hanno ricevuto dai venditori di barbabietole o di canne.

Articolo 28

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati:

— i prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base validi per le zone di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

— la percentuale di cui all'articolo 27, paragrafo 4,

— l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione, calcolato in modo che siano rispettati i prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base.

Articolo 29

1. I fabbricanti di zucchero possono acquistare barbabietole destinate a una produzione di zucchero che superi la quota massima dello zuccherificio o dell'impresa in questione, ad un prezzo inferiore ai prezzi minimi delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono applicabili nella misura in cui i quantitativi di zucchero eccedentari sono riportati, ai sensi dell'articolo 32, alla campagna saccarifera seguente.

Articolo 30

1. Nei contratti stipulati per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero si fa distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi di zucchero che saranno prodotti con tali barbabietole

a) siano compresi nella quota di base,

b) superino la quota di base ma non la quota massima,

c) superino la quota massima.

I fabbricanti di zucchero rendono noti, per ciascuno zuccherificio o impresa, allo Stato membro nel cui territorio lo zuccherificio o l'impresa produce zucchero:

— i quantitativi di barbabietole, di cui alla lettera a), per i quali hanno stipulato contratti prima della semina nonché il tenore in zucchero previsto come base nel contratto,

— la resa corrispondente prevista.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

2. In deroga all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 1, ciascun fabbricante di zucchero che non ha stipulato prima della semina contratti per la fornitura di un quantitativo di barbabietole corrispondente alla quota di base, al prezzo minimo delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, è obbligato a pagare, per ciascun quantitativo di barbabietole trasformate in zucchero nello zuccherificio o nell'impresa interessati, il prezzo minimo suddetto.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 2, tali modalità tengono conto del riporto effettuato ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 31

1. Ciascuno Stato membro può decidere che le disposizioni di cui all'articolo 30 non siano applicate nel suo territorio.

2. Tuttavia ciascuno Stato membro può limitare a zuccherifici o imprese determinate il campo di applicazione della decisione di cui al paragrafo 1 a talune condizioni e secondo regole da stabilire dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

3. Uno Stato membro può decidere la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 soltanto per un determinato periodo. Se tale decisione è adottata, è fissata per ciascuno zuccherificio o impresa interessata una quota massima speciale; tale quota è calcolata moltiplicando la quota di base per un coefficiente valido per detto periodo.

In tal caso, gli Stati membri fissano, per lo zuccherificio o l'impresa interessata, per ogni campagna saccarifera del periodo in parola, entro il 30 giugno della campagna saccarifera in corso, la quota massima applicabile senza tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 24. Per il periodo in parola, il totale delle quote massime deve, per ciascuno zuccherificio o impresa, essere uguale alla quota massima speciale fissata per tale zuccherificio o impresa.

La quota massima non può essere superiore alla quota massima determinata secondo il modo di calcolo di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Per la campagna saccarifera 1968/1969, la quota massima non può essere inferiore alla quota di base. Per le due campagne saccarifere seguenti la quota massima può essere inferiore alla quota di base soltanto se la produzione è inferiore alla quota di base.

Per il periodo dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1971 la decisione di non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 è adottata anteriormente al 1° marzo 1968 e la quota massima speciale è calcolata moltiplicando per il coefficiente 3,5 la quota di base assegnata allo zuccherificio o impresa interessata per la campagna saccarifera 1968/1969.

4. Per il periodo o i periodi posteriori al 30 giugno 1971 il Consiglio, che delibera anteriormente al 1° agosto 1970 su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, determina:

— la durata di ciascun periodo per il quale la decisione di non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 può essere presa,

— il coefficiente applicabile alla quota di base assegnata allo zuccherificio o impresa interessata per una campagna saccarifera da determinare e utilizzato per la fissazione di una quota massima speciale valida per il periodo in parola.

5. Se necessario, le norme generali per l'applicazione del paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 32

1. Nel caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, ciascuno zuccherificio o ciascuna impresa può riportare alla campagna saccarifera successiva, in conto della produzione di detta campagna, la parte di produzione che supera la quota di base fino ad un quantitativo massimo uguale al 10 % della quota di base.

Non è ammesso alcun riporto alla campagna saccarifera 1975/1976.

2. Gli zuccherifici o le imprese possono riportare alla campagna saccarifera successiva una parte della loro produzione soltanto se

— hanno comunicato allo Stato membro interessato, anteriormente al 1° febbraio, le quantità da riportare,

— immagazzinano la quantità riportata durante il periodo dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; per tale periodo le spese di magazzinaggio non sono rimborsate secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Le disposizioni concernenti

— il pagamento delle barbabietole utilizzate per la fabbricazione dei quantitativi di zucchero riportati,

— la partecipazione dei venditori di barbabietole o di canne alle spese di magazzinaggio per i quantitativi riportati,

— l'accordo tra i venditori di barbabietole o di canne e i fabbricanti di zucchero come condizione per il riporto,

sono stabilite dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 33

1. Nello Stato membro in cui la produzione di zucchero, nella campagna 1967/1968, supera la quantità prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 44/67/CEE, adattata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, tale quantità eccedentaria, diminuita dei quantitativi di zucchero esportati verso paesi terzi allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati e per i quali non sono stati accordati restituzioni all'esportazione, restituzioni alla produzione o premi di denaturazione nell'ambito di una organizzazione comune dei mercati, è ripartita dagli Stati membri tra gli zuccherifici o le imprese quale quantità da riportare.

2. Le quantità da riportare sono considerate come produzione compresa nella quota di base della campagna saccarifera 1968/1969. La loro somma, per ogni Stato membro, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 34

1. A decorrere dalla campagna saccarifera 1968/1969 e fino alla campagna 1974/1975, la Repubblica italiana può accordare aiuti di adattamento ai suoi produttori di barbabietole e all'industria trasformatrice delle barbabietole. Tali aiuti saranno soppressi il 30 giugno 1975.

2. L'aiuto concesso ai produttori di barbabietole non può superare l'importo di 1,10 unità di conto per tonnellata di barbabietole con un tenore zuccherino del 16 % trasformato in zucchero. Tale aiuto può essere concesso soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alla quota di base.

3. L'aiuto concesso all'industria di trasformazione di barbabietole non può superare 1,46 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ottenuto da barbabietole prodotte in Italia. Esso può essere concesso soltanto per un quantitativo di zucchero bianco che non superi la quota di base.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 35

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fabbricate o ottenute utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 36

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 37

1. Per le quantità di zucchero in scorta il 1° luglio 1968, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le disposizioni concernenti le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi valevoli dal 1° luglio 1968.

2. Possono essere adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato dello zucchero subisca perturbazioni a causa di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna saccarifera all'altra.

Articolo 38

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 39

1. È istituito un Comitato di gestione per lo zucchero, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 40

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 41

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 42

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 40.

Articolo 43

1. Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [1] e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'articolo 40, paragrafo 4, del Trattato e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano, in quanto si tratti della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Il supplemento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è considerato come prelievo nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2].

4. Il regime finanziario concernente i contributi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3 ed all'articolo 27 è deciso entro il 31 dicembre 1967.

Articolo 44

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 45

1. Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di detto regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli, dette disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.

2. Tuttavia, per quel che riguarda il modo di pagamento delle barbabietole in Italia, tali disposizioni possono essere rese applicabili fino al 30 giugno 1970.

Articolo 46

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

---

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

[2] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968, eccezion fatta per gli articoli 6, 7, 23, 24, 30, 31, 33, 38 e 45 che sono direttamente applicabili.

3. Alla data del 1° luglio 1968 sono abrogati il regolamento n. 44/67/CEE e le relative disposizioni di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere «chewing gum»
	C. Altri
ex 18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao e zucchero
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso, contenenti zucchero
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione, contenenti zucchero
ex 21.06	Lieviti naturali vivi o morti
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
ex 22.09 C III	Bevande alcoliche, altre contenenti zucchero
29.04 C II	Mannite, sorbite